

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SU FONDI EUROPEI
POSSIBILE LA PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE
SULLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE

Informiamo che in fase di conversione del Decreto Legge 66/2014 è stata modificata la legge 388 del 23 dicembre 2000 come segue: “ nell’esecuzione di programmi o di attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli EPR sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. **Anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.** La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge”.

E’ quindi consentito agli EPR, nel rispetto della disponibilità delle risorse comunitarie, prorogare il personale in servizio a tempo determinato per tutta la durata del progetto superando i limiti precedentemente fissati.

Il provvedimento in parola evidentemente non risolve il problema del precariato negli Enti di Ricerca per il superamento del quale, lo ripetiamo, è necessario un piano di reclutamento straordinario; tuttavia va colto positivamente il senso della norma che riconosce la peculiarità degli EPR e consente procedure più snelle per il mantenimento in servizio del Personale precario.

Roma, 20 giugno 2014

Il Segretario generale
Giuseppe De Biase

